

DIRETTIVA 2012/40/UE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2012

che modifica l'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/91/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il tetraborato di disodio come principio attivo nell'allegato I della direttiva ⁽²⁾, definisce il tetraborato di disodio attraverso tre numeri CAS relativi a tre diverse forme della sostanza. I numeri CAS risultano da una relazione presentata alla Commissione dai Paesi Bassi il 7 luglio 2006 e sono stati approvati dal comitato permanente sui biocidi il 20 febbraio 2009.
- (2) I Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che, nella relazione di cui sopra, il numero CAS pertinente alla sostanza sotto forma di pentaidrato era errato e hanno inviato una nuova relazione alla Commissione in base alla quale il numero CAS corretto per questa forma è 12179-04-3. La nuova relazione è stata approvata il 25 maggio 2012 dal comitato permanente sui biocidi.
- (3) L'allegato I della direttiva 98/8/CE deve pertanto essere modificato di conseguenza.
- (4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 39.

